

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2679 del 18/05/2026
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito nel Comune di Sasso Marconi (BO), Via Setta n. 4 c/o la centrale di potabilizzazione Val di Setta, richiesta dalla società HERATECH S.r.l. per l'attività di laboratorio di analisi chimiche e biologiche su campioni di acqua potabile, di acque reflue e di rifiuti per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2823 del 18/05/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Bologna
Responsabile adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno diciotto MAGGIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito nel Comune di Sasso Marconi (BO), Via Setta n. 4 c/o la centrale di potabilizzazione Val di Setta, richiesta dalla società HERATECH S.r.l. per l'attività di laboratorio di analisi chimiche e biologiche su campioni di acqua potabile, di acque reflue e di rifiuti per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 4;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 21 gennaio 2026 di approvazione della deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 151/2025 del 04/12/2025 con cui è stato modificato l'assetto generale dell'Agenzia e ridenominata l'Area da "Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana - AACM" in "Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana - AAEME", ferme restando le medesime competenze circa le funzioni autorizzative ambientali;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

RICHIAMATA la vigente Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-1847 del 07/04/2017, adottata da

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Arpae - AACM e rilasciata dal SUAP del Comune di Sasso Marconi con provvedimento Prot. n. 7643 del 09/05/2017 e con scadenza di validità in data 08/05/2033 alla società HERATECH S.r.l. (C.F. 03578271201 e P.IVA: 04245520376), per area di gestione dell'attività di laboratorio di analisi chimiche e biologiche su campioni di acqua potabile, di acque reflue e di rifiuti svolta presso l'impianto in oggetto che ha sostituito le seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura costituito da unione di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di Sasso Marconi};
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente Arpae - AACM};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Sasso Marconi};

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Sasso Marconi in data 21/11/2025 e acquisita da Arpae con PG/2025/210451 del 27/11/2025 (**pratica Sinadoc 36995/2025**) dal procuratore della società HERATECH S.r.l. (C.F. 03578271201 e P.IVA: 04245520376), con sede legale in Comune di Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4, per la Modifica Sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di laboratorio di analisi chimiche e biologiche su campioni di acqua potabile, di acque reflue e di rifiuti svolta presso l'impianto sito in Comune di Sasso Marconi, Via Setta n. 4 c/o la centrale di potabilizzazione Val di Setta, in merito alle seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di Sasso Marconi};
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente Arpae - AAEME};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Sasso Marconi};

RILEVATO CHE l'istanza di modifica sostanziale è stata presentata per la modifica della rete interna e dei sistemi trattamento degli scarichi in pubblica fognatura, per la richiesta di eliminazione della matrice emissioni (per soprappiù aggiornamento normativo della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006), con aggiornamento della matrice di impatto acustico;

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Quinta - Titolo I in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/1999 inerente i Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER).
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2236/2009 recante disposizioni in materia di *“Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V”* e successive deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna di aggiornamento in materia.
- *“DECRETO ODORI”*, n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante *“Norme in materia ambientale”* – Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 *“Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”*, in particolare artt. 2 e 3;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia *“Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento”*.

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 *“Legge quadro sull'inquinamento acustico”, in particolare art. 8 “Disposizioni in materia di impatto acustico”, commi 4 e comma 6;*
- D.P.R. 227/2011 *“Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”*, in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 *“Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;*
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 *“Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”*.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4, commi 1 e 2, del D.P.R. 59/2013, la documentazione a completamento richiesta telematicamente da Arpae - AACM con nota PG/2025/217178 del 09/12/2025, veniva trasmessa al SUAP dalla società istante, ed acquisita poi agli atti di Arpae con PG/2025/226438 del 18/12/2025, consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;
- Arpae - AACM con nota PG/2025/229804 del 23/12/2025 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, richiedendo ai soggetti competenti (Comune di Sasso Marconi e Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri di competenza;
- Arpae - AAEME con nota PG/2026/57288 del 23/03/2026 sollecitava i soggetti competenti (Comune di Sasso Marconi e Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri finali di competenza;
- Arpae - AAEME con nota PG/2026/75663 del 24/04/2026 sollecitava nuovamente i soggetti competenti (Comune di Sasso Marconi e Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna) per l'espressione dei pareri finali di competenza;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti agli atti di Arpae i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria di Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna per la matrice di impatto acustico (PG/202615790 del 27/01/2026);
- Parere per la matrice scarichi di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura del Gestore del Servizio Idrico Integrato – società HERA S.p.A. (PG/2026/72218 del 21/04/2026);
- Pareri per le matrici scarichi di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura e di impatto acustico e nulla osta urbanistico/edilizio del Comune di Sasso Marconi (PG/2026/76877 del 27/04/2026);

CONSIDERATO inoltre che relativamente alla matrice emissioni in atmosfera, si concorda con la relazione tecnica emissioni (agli atti del Comune di Sasso Marconi con Prot. n. 25582 del 17/12/2025 ed acquisita da Arpae con PG/2025/226438 del 18/12/2025) dalla società istante che attesta l'esclusione delle emissioni presenti nell'impianto (emissioni da cappe di laboratori di analisi e di ricerca anche nel caso di utilizzo di sostanze cancerogene, teratogene, mutagene etc...) dal dover ancora essere autorizzate in quanto, ai sensi del Punto jj dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 (a seguito di sopraggiunta normativa data dal D.Lgs. n. 183 del 15/11/2017), tali emissioni ricadono nell'ambito dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e pertanto non soggette ad autorizzazione in quanto attività scarsamente rilevanti;

RITENUTO pertanto di dover eliminare dall'AUA l'allegato "Emissioni in atmosfera" precedentemente autorizzato con l'AUA DET-AMB-2017-1847 del 07/04/2017, in quanto non più pertinente;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

RITENUTO inoltre che, ai sensi della procedura per il sistema di gestione della qualità di ARPAE P85000/ER, la presente Modifica Sostanziale di AUA sostituisce la precedente AUA per effetto del completo riesame delle matrici autorizzate.

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da Arpae - AAEME;

DATO ATTO che la società HERATECH S.r.l. è certificata ai sensi della norma ISO 14001:2015 per l'attività di laboratorio di analisi chimiche e biologiche su campioni di acqua potabile, di acque reflue e di rifiuti;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad Arpae sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario Arpae (deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 299,20 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 22,10 (valore già ridotto del 15% ai sensi dell'art. 15 in quanto la società ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001).
- Allegato B - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.5 pari a € 255,00 (valore già ridotto del 15% ai sensi dell'art. 15 in quanto la società ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001).
- Esclusione della matrice emissioni in atmosfera Ex art. 272, comma 2, del D.Lgs. 152/2006: cod. tariffa 12.4.4.1 pari a € 22,10 (valore già ridotto del 15% ai sensi dell'art. 15 in quanto la società ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001).

CONSIDERATO che la società istante ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della società HERATECH S.r.l., per l'esercizio dell'attività di laboratorio di analisi chimiche e biologiche su campioni di acqua potabile, di acque reflue e di rifiuti svolta presso l'impianto in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale DEL-2024-103 del 08/10/2024 con cui è stato conferito all'ing. Leonardo Palumbo l'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ora Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana, in virtù delle modifiche dell'assetto organizzativo generale di Arpae richiamate nelle premesse tra le normative e disposizioni di riferimento;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 7/2026 del 28/01/2026 di approvazione del Manuale organizzativo con cui è stata rinominata la posizione dirigenziale in "Responsabile di Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana", con decorrenza dal 01/03/2026, in virtù delle modifiche dell'assetto organizzativo generale di Arpae richiamate nelle premesse tra le normative e disposizioni di riferimento;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il geom. Siro Albertini dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025, rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025 e confermato con Determinazione Dirigenziale n. DET-2026-144 del 26/02/2026 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana, precedentemente denominata Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

- DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della società HERATECH S.r.l. (C.F. 03578271201 e P.IVA: 04245520376) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per l'impianto sito in Comune di Sasso Marconi, Via Setta n. 4 c/o la centrale di potabilizzazione Val di Setta, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	Comune
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

- DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute **negli Allegati** di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *"Allegato A - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e domestiche"* di competenza del Comune di Sasso Marconi con richiamo alla planimetria di riferimento;
- *"Allegato B - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico"* di competenza del Comune di Sasso Marconi con richiamo alla documentazione acustica.

3. DI SOSTITUIRE la succitata precedente AUA, adottata da Arpae - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-1847 del 07/04/2017, con scadenza di validità in data 08/05/2033, e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Sasso Marconi di provvedere alla sostituzione del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo;
4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del D.P.R. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
8. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Sasso Marconi ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Sasso Marconi e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
9. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di Arpae per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile
AREA AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E ENERGIA METROPOLITANA

Leonardo Palumbo
(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto HERATECH S.r.l.

Comune di Sasso Marconi (BO), Via Setta n. 4 c/o la centrale di potabilizzazione Val di Setta

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura di cui all'Art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. 1053/2003

1. Classificazione dello scarico

Scarico

Scarico non denominato nella pubblica fognatura di Ziano di Sotto (afferente al depuratore comunale di Sasso Marconi in Via Ponte Albano) classificato dal Comune di Sasso Marconi (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come "scarico di acque reflue industriali" costituite dall'unione di acque reflue industriali derivanti dall'attività di laboratorio di analisi chimiche e biologiche su campioni di acqua potabile, di acque reflue e di rifiuti e di acque reflue domestiche e di meteoriche di dilavamento delle coperture provenienti dalla medesima attività.

Le acque reflue industriali originate dal lavaggio delle vetrerie di laboratorio e della strumentazione di laboratorio per analisi chimiche e microbiologiche saranno convogliate in una nuova linea fognaria dedicata e trattate mediante degrassatore (con ridefinizione del punto di campionamento posizionato a valle del trattamento e destinato esclusivamente al controllo dei reflui industriali), prima di essere inviate (mediante scarico parziale S1), assieme alle acque reflue domestiche trattate e alle acque meteoriche di dilavamento delle coperture, nello scarico in pubblica fognatura.

Le acque reflue domestiche originate dai servizi igienici presenti sono trattate mediante 2 fosse Imhoff, prima di essere inviate, assieme alle acque reflue industriali trattate e alle acque meteoriche di dilavamento delle coperture, nello scarico in pubblica fognatura.

Le acque meteoriche di dilavamento delle sole coperture degli edifici presenti (non contaminate) sono inviate, assieme alle acque reflue industriali trattate ed alle acque reflue domestiche trattate e di meteoriche di dilavamento delle coperture, nello scarico in pubblica fognatura.

2. Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento ha anche origine uno scarico (non denominato e non presente nella planimetria di riferimento) in acque superficiali (Torrente Setta) di acque meteoriche di dilavamento originate dai piazzali adibiti a parcheggio autovetture (dichiarate non contaminate ma cautelativamente trattate mediante vasca di prima pioggia) e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi

dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006. Tale immissione è comunque soggetta alle prescrizioni costruttive ed idrauliche di cui alla concessione demaniale DET-AMB-2025-1055 del 21/02/2025 di ARPAE, Soggetto gestore del corpo idrico ricettore.

3. Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Sasso Marconi con Prot. n. 8530 del 27/04/2026 (agli atti di Arpae con PG/2026/76877 del 27/04/2026), visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 32520 del 21/04/2026 (agli atti di Arpae con PG/2026/72218 del 21/04/2026). Tali documenti sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di Arpae:

- Documentazione Tecnica Scarichi della precedente AUA agli atti di Arpae (sinadoc n. 5099/2017).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA (agli atti di Arpae con PG/2025/208906 del 25/11/2025) con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - “Relazione idraulica” non datata.
 - “Dettaglio planimetria scarichi HERATech Srl - Stato di progetto” non datata.

Pratica Sinadoc n. 36995/2025

Documento redatto in data 15/05/2026



COMUNE DI SASSO MARCONI

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
Piazza dei Martiri, 6 – 40037 Sasso Marconi (BO)
Tel. 051 843511 – Fax 051 840802
www.comune.sassomarconi.bologna.it
PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it



Sasso Marconi, 27/04/2026

Class. 08/03 Fasc. 2025/1/14
Proc. 11/AUA/2025
Pratica SINADOC n.36995/2025

Spett.li
ARPAE – Agenzia Regionale per la prevenzione,
l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessione Metropolitana
C.a. Lorenzo Farnè
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Hera S.p.a. – Direzione Acqua
C.a. Maria Chiara Zucchini
PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

E p.c.

Spett.le
Heratech s.r.l.
c/o Colonnese Mario
PEC: sicerdatacerta@pec.it

Oggetto: D.P.R. 59/2013 – Domanda di autorizzazione unica ambientale (AUA) – Presentata il 21/11/2025 al P.G. di Codesto Ente e registrata con n. 23813 – Ditta Heratech s.r.l. – Laboratorio di analisi chimiche e biologiche su campioni di acqua potabile, acque reflue e rifiuti – Ubicazione Via Setta n.4 a Sasso Marconi. ESPRESSIONE PARERE FAVOREVOLE PER RILASCIO AUA.

In riferimento all'istanza presentata da Colonnese Mario per conto della Ditta Heratech s.r.l., registrata al Protocollo Generale di Codesto Ente con n. 23813 del 21/11/2025, di modifica sostanziale di AUA;

Visti:

- il parere per modifica sostanziale di autorizzazione unica ambientale – scarico di acque reflue industriali in fognatura (Parere favorevole con prescrizioni) – rilasciato da Hera S.p.a. e registrato al P.G. con n. 8136 del 21/04/2026, allegato parte integrante della presente;
- il contributo componente acustica in merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (Parere favorevole con condizioni) – reso da Arpae – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana e registrato al P.G. con n. 1674 del 28/01/2026, allegato parte integrante della presente;

Ritenuto di esprimere i pareri di propria competenza;



Visti:

- i vigenti strumenti urbanistici;
- il D.lgs. n. 152/2006;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.P.R. n. 59/2013.

SI RILASCIANO

- Il proprio Nulla Osta per gli aspetti urbanistico/edilizi, dando atto che la destinazione dell'immobile è conforme agli strumenti urbanistici;
- il proprio Nulla Osta per la matrice rumore, come da parere ed alle condizioni espresse da ARPAE;
- il proprio parere favorevole per la matrice acque reflue, allo scarico in pubblica fognatura, come da parere e alle condizioni espresse da HERA S.p.a. .

ESPRIME PERTANTO PARERE FAVOREVOLE

al rilascio della modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta in data 21/11/2025 e registrata al P.G. con n. 23813 dalla Ditta Heratech s.r.l. per lo stabilimento sito in Sasso Marconi, Via Setta n.4, per le matrici di competenza comunale.

Si rimane a disposizione per ulteriori informazioni in merito, di seguito i contatti dello Sportello Unico Attività Produttive:

suap@comune.sassomarconi.bo.it – 051843581/051843580.

Distinti Saluti

LA RESPONSABILE

SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive

Elisa Zacchini

(Documento firmato digitalmente)

HERA S.p.A.
Holding Energia Risorse Ambiente
Sede leg: Viale C. Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
tel. 051.287111 fax 051.287525
www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.
COMUNE di SASSO MARCONI
Area Servizio alla collettività e al Territorio
Piazza dei Martiri, 6
40037 SASSO MARCONI BO
comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
ARPAE BOLOGNA
Area Autorizzazioni ambientali ed energia - Area
Metropolitana
VIA SAN FELICE, 25
40122 BOLOGNA BO
bologna@pec.arpae.it

Modena, 21 aprile 2026
Prot. n. 0032520/26

Asset management
Sviluppo Asset e Servizi Tecnici
Insediamenti Produttivi/MZ

OGGETTO: *Parere per modifica sostanziale di autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:*

- Rif. pratica Hera n° 21/2026 Richiesta di parere Prot. 97767 del 25/11/2025;
- Rif. pratica SUAP 2024/AUA14.

▪ Ragione sociale ditta	HERATECH Srl
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA SETTA, 4 - SASSO MARCONI
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Lab.analisi
▪ Portata massima autorizzata	
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura nera
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Degrassatore
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. SASSO MARCONI- CAPOLUOGO, VIA PONTE ALBANO SASSO MARCONI

Il progetto prevede la modifica dell'assetto impiantistico esistente (DET-AMB-2017-1847 DEL 07/04/2017) finalizzata alla separazione delle acque reflue domestiche da quelle industriali prodotte dall'edificio adibito a laboratori e uffici della Centrale Val di Setta 4.

Le acque reflue domestiche provenienti da bagni e spogliatoi, assimilate alle acque reflue domestiche, continueranno a essere trattate mediante le vasche Imhoff esistenti. Le acque reflue industriali derivanti dal lavaggio delle vetriere di laboratorio saranno convogliate in una nuova linea fognaria dedicata, dotata di degrassatore, con ridefinizione del punto di campionamento posizionato a valle del trattamento e destinato esclusivamente al controllo dei reflui industriali.

Il nuovo tratto fognario si innesterà nel pozzetto esistente a valle delle Imhoff, convogliando le acque verso il sollevamento. Il punto di scarico finale rimane invariato e continua a recapitare nella pubblica fognatura di Ziano di Sotto afferente al depuratore di Sasso Marconi in Via Ponte Albano.

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:



- 1) -vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue industriali derivanti dal lavaggio delle vetrerie di laboratorio, trattate mediante degrassatore dedicato;
-acque reflue domestiche (bagni e servizi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- 2) le acque reflue provenienti da dal lavaggio delle vetrerie di laboratorio dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- 3) le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- 4) i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire:
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- 5) è prescritta l'installazione di un dispositivo di intercettazione (saracinesca o valvola, anche di tipo manuale) per l'eventuale chiusura dello scarico di acque reflue in caso di criticità;
- 6) le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
- 7) i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- 8) i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;
- 9) i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- 10) l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- 11) HERA S.p.A. provvederà ad inviare al Titolare dello scarico, nel più breve tempo possibile, il **contratto** che disciplina la fornitura del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue. Il contratto dovrà essere compilato con le informazioni richieste, sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta e restituito a HERA S.p.A. entro 30 giorni dal ricevimento;
- 12) il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- 13) per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;
- 14) **Qualora non presente, è prescritta l'installazione di idoneo strumento di misura della portata sullo scarico dell'impianto di trattamento dei reflui di tipo produttivo**, entro 90 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo.
È richiesta la trasmissione della documentazione fotografica comprovante l'installazione del sistema di misura dello scarico produttivo, nonché delle caratteristiche tecniche/note informative relative all'apparecchiatura, che dovranno essere trasmesse, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it.
- 15) Si evidenzia come ai sensi del comma 8 dell'art. 64 del Regolamento del S.I.I. "Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti anche se triturati, in fognatura, salvo espresso parere positivo del gestore, formulato sulla base dell'analisi della funzionalità idraulica delle reti fognarie poste a valle dello scarico."
- 16) In virtù delle caratteristiche dell'impianto di trattamento sito a monte del punto di campionamento e controllo, il prelievo potrà essere effettuato anche con modalità di tipo istantaneo durante il periodo di attivazione dello scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è **Maria Chiara Zucchini**, presso la sede HERA SpA di Bologna, Via Cristina Campo 5, Tel : **3287225880**, indirizzo di posta elettronica : **mariachiara.zucchini@gruppohera.it**

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Cordiali saluti

Firmata digitalmente
Operations Idrico Emilia
Il Responsabile
Dott. Ing. Paolo Gelli

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto HERATECH S.r.l.

Comune di Sasso Marconi (BO), Via Setta n. 4 c/o la centrale di potabilizzazione Val di Setta

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Vista la documentazione acustica datata 17/11/2025 presentata dalla società HERATECH S.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Sasso Marconi (Delibera del Consiglio Comunale n. Delibera del Consiglio Comunale n. 60 del 21/07/2008) per l'attività di laboratorio di analisi chimiche e biologiche su campioni di acqua potabile, di acque reflue e di rifiuti svolta nell'impianto sito in Comune di Sasso Marconi (BO), Via Setta n. 4 c/o la centrale di potabilizzazione Val di Setta.
- Visto il parere acustico favorevole di Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Urbano-Montagna PG/2026/15790 del 27/01/2026.
- Visto il parere acustico favorevole con prescrizioni del Comune di Sasso Marconi con nota Prot. n. 8530 del 27/04/2026.

2. Prescrizioni

- a) Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Sasso Marconi con parere acustico favorevole Prot. n. 8530 del 27/04/2026 (agli atti di Arpae con PG/2026/76877 del 27/04/2026), acquisito il supporto tecnico di Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Urbano-Montagna PG/2026/15790 del 27/01/2026. Il parere acustico del Comune di Sasso Marconi è già riportato nell'Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale mentre il parere di Arpae APAM è riportato nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- b) La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione di impatto acustico rispetto alla situazione valutata nel presente atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
- c) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera b) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di Arpae:

- Documentazione Tecnica Acustica della precedente AUA agli atti di Arpae (sinadoc n. 5099/2017).
- Elaborato "Valutazione dell'impatto acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data 17/11/2025 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società HERATECH S.r.l. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di Arpae con PG/2025/208906 del 25/11/2025).

Pratica Sinadoc n. 36995/2025

Documento redatto in data 15/05/2026

SINADOC 36995/2025

Rif.PG/2025/208906 del 25/11/2025, PG/2025/210451 del 27/11/2025 e PG/2025/226438 del 18/12/2025

Archivio digitale

Spett.
Arpae A.A.C.M.
Unità AUA e Acque Reflue - c.a. Lorenzo Farné
aoobo@cert.arpa.emr.it

Comune di Sasso Marconi
comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

SUAP Comune di Sasso Marconi
suap.casalecchio@cert.provincia.bo.it

Trasmesso via PEC

OGGETTO: Domanda di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per l'impianto della società HERTECH SRL - per lo stabilimento sito in Comune di Sasso Marconi (BO), Via Setta n.4 c/o Centrale di potabilizzazione Val di Setta. Procedimento ai sensi del DPR n° 59/2013. SUAP Pratica Proc. 11/AUA/2025 - Proc. 2025/AUA14.

Contributo componente acustica.

Denominazione/ragione sociale: **HERATECH SRL**

Indirizzo stabilimento: **via Setta n.4**

Tipologia di attività: **Laboratorio di analisi chimiche e biologiche su campioni di acqua potabile, di acque reflue e di rifiuti**

In merito all'istanza di AUA in oggetto, presa visione della documentazione pervenuta si rileva che:

- la ditta HERATECH SRL, per l'impianto sito in Via Setta n.4 nel Comune di Sasso Marconi, si occupa di analisi chimiche e biologiche su campioni di acqua potabile, di acque reflue e di rifiuti;
- la ditta, per l'impianto in oggetto, è in possesso di autorizzazione AUA DET-AMB-2017-1847 del 07/04/2017;
- la ditta ha presentato istanza di modifica dell'atto autorizzativo per la matrice scarichi in pubblica fognatura e per la richiesta di esclusione della matrice emissioni in atmosfera;
- è stata presentata pertanto una valutazione riferita allo stato di fatto dell'attività datata 17/11/2025 a firma del tecnico acustico iscritto in ENTECA N°5272, il quale dichiara che non verrà apportata alcuna modifica alla matrice acustica rispetto allo stato autorizzato;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Distretto Urbano - Montagna - Servizio Territoriale di Bologna - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana
Via Francesco Rocchi n° 19, 40138 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po n° 5, 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



- l'azienda è collocata all'interno di un'area in cui è presente anche la centrale di potabilizzazione del Setta e due impianti di riduzione del gas che ricadono sotto altra ragione sociale. E' stata rilevata la presenza del fiume Reno a ovest di via Setta e dell'autostrada A1 ad est, sorgenti sonore (inclusi gli impianti che ricadono sotto altra ragione sociale presenti nel sito) che influiscono sul clima acustico dell'area;
- lo stabilimento ricade in classe IV, "area prevalentemente industriale", con limiti di zona pari a 65 dB(A) in periodo diurno e 55 dB(A) in periodo notturno;
- sono state individuate e descritte le sorgenti sonore aziendali (cappe aspirazione da S1 a S10 poste in esterno sul tetto del capannone). Sono presenti anche gruppi di condizionamento sulla facciata dell'edificio che nella relazione presentata vengono considerati trascurabili. La ditta svolge le attività del personale dal lunedì al venerdì esclusivamente in periodo diurno (7.30 -16.30), il sabato e la domenica dalle 7.30 alle 13.30. Nella relazione viene riportato che le sorgenti sonore individuate rimangono attive durante il periodo di riferimento diurno indicando che alcune delle cappe sono attive anche durante il periodo notturno, senza però specificarle;
- sono stati individuati due recettori, il primo posto ad est dell'area, tra il laboratorio (75 m) e via Setta e dell'autostrada A1, mentre il secondo posto a nord-est, a 200 m dal laboratorio, in via Zaino, in posizione sopraelevata; entrambi rientrano in classe acustica IV;
- al fine di effettuare le verifiche acustiche, in data 29/10/2025 è stata condotta una campagna di rilevazioni fonometriche:
 - le misurazioni del livello ambientale, solo nel periodo diurno, con le sorgenti sonore attive, vista l'impossibilità di accedere alle abitazioni, sono state effettuate in n.2 postazioni (R1 ed R2), situate all'interno dell'area di pertinenza della ditta;
 - nelle stesse postazioni sono stati effettuati n.2 rilievi, del livello residuo, con le sorgenti sonore spente, sempre nel periodo diurno;
 - inoltre, oltre a misure di caratterizzazione dei vari camini sulla copertura, sono state effettuate due misure lungo il confine del tetto, nel periodo di riferimento diurno: a nord-est (P1) e a sud (P2);
 - non sono state evidenziate componenti tonali generate dagli impianti studiati;
- per la valutazione del rispetto, nel periodo di riferimento diurno, del limite di immissione assoluto e del limite di immissione differenziale, sono state utilizzate le misure effettuate nei punti al confine R1 ed R2;
- per la valutazione del rispetto, nel periodo di riferimento notturno, del limite di immissione assoluto e del limite di immissione differenziale, è stata utilizzata la misura effettuata, in periodo diurno, al confine nord-est della copertura (P1) considerando tutte le sorgenti attive e utilizzando le formule di divergenza di una sorgente puntiforme per individuare il livello ambientale al recettore;
- secondo lo studio presentato si osserva un rispetto dei limiti acustici vigenti, assoluto e differenziale, sia nel periodo diurno che in quello notturno.

Pur non condividendo:

- l'approccio adottato dal consulente aziendale per il periodo di riferimento notturno, in quanto, al fine della verifica dei limiti, sarebbe stato sufficiente ripetere le misure in tale periodo con le sole sorgenti funzionanti, considerato che l'impianto è in essere;
- Il livello ambientale notturno indicato dal consulente aziendale è in realtà il contributo delle sorgenti sonore dell'azienda. La misurazione in P1, data la vicinanza a tali sorgenti e la distanza dalle altre, stima principalmente, sebbene in modo sottostimato, il contributo aziendale al recettore. La sottostima è dovuta al fatto che si è considerata una distanza di riferimento di 1 metro per le sorgenti, anziché la loro distanza effettiva dal punto di misura.

Considerato comunque che il livello ambientale diurno a confine rispetta anche il limite di immissione assoluto notturno.

Visto il livello acustico delle varie sorgenti sonore misurate dal consulente e le distanze in gioco, si ritiene che il contributo aziendale al recettore non sia in grado di produrre il superamento del limite di immissione differenziale qualunque sia il livello residuo.

Visto quanto sopra, fatto salvo lo stato dei luoghi e le condizioni di esercizio descritti nella documentazione presentata, si ritiene che nulla osti, per quanto concerne la componente acustica, al rilascio dell'AUA richiesta, a condizione che:

- l'attività sia realizzata e condotta in conformità a quanto previsto nella documentazione presentata: eventuali variazioni dovranno essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore o l'incremento delle potenzialità delle sorgenti previste dovrà essere preventivamente valutata;
- la ditta si assicuri che sia sempre garantita una corretta conduzione dell'attività e degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti prestabiliti.

L'istruttoria è stata eseguita dal TCA Elisa Paganelli e dal TCA Francesco Milazzo.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti.

LA RESPONSABILE DEL DISTRETTO
Dr.ssa Paola Silingardi
(o suo delegato)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.